

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 346/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 13 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.257 del 14 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 18 luglio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.259 del 14 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Antonio Pettinari e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 luglio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 luglio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 (Funzioni dei Comuni) come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018) si ritiene che la funzione riferita ai cosiddetti interventi "privi di rilevanza" affidata ai Comuni vada preventivamente regolamentata per evitare comportamenti difformi tra i vari Enti;
 - b) si ritiene che al comma 4 dell'articolo 8 bis (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di "minore rilevanza") come inserito nel comma 1 dell'articolo 6 (Inserimento dell'articolo 8

bis nella l.r. 1/2018), vadano esplicitate le modalità di scelta dei campioni da sottoporre a controllo tra gli interventi di “minore rilevanza” di cui al punto 3-bis), lettera b, dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale n. 346/20 in esame, apporta diverse modifiche alla legge regionale 1/2018 intervenendo principalmente su due direttrici:

1. la prima tende ad armonizzare la l.r. 1/2018 con il Testo Unico dell’edilizia (d.p.r. 380/2001) così come modificato e integrato dalla legge 55/2019 (conversione in legge del cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri” – decreto legge 18 aprile 2019, n. 32);

2. la seconda riguarda la diversa impostazione in merito alle competenze che tiene conto sia della “semplificazione procedurale” introdotta dalle modifiche al DPR 380/2001 che del sistema informativo regionale integrato, già attivato dalla Regione Marche e diretto a garantire un adeguato supporto tecnologico per la gestione informatizzata dei procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi in zona sismica.

Per meglio comprendere quanto riportato in seguito si specifica che l’articolo 94 bis del DPR 380/2001 ha classificato gli interventi strutturali in zona sismica come segue:

1. interventi rilevanti (comma 1, lettera a), articolo 94 bis);
2. interventi di minore rilevanza (comma 1, lettera b), articolo 94 bis);
3. interventi privi di rilevanza (comma 1, lettera c), articolo 94 bis).

L’esame dell’articolato normativo della proposta in esame evidenzia una prima sostanziale modifica, rispetto a quanto era previsto nella l.r. 1/2018, riguardante la scelta operata dalla Regione Marche di assumere tutte le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione sismica (per la totalità degli interventi “rilevanti”) e di controllo a campione, secondo definite percentuali, operato sulle denunce dei lavori presentate per gli interventi di “minore rilevanza”.

Infatti rispetto alla l.r. 1/2018 dall’analisi dell’articolo 1 della proposta in esame si evince la scomparsa della dicitura “struttura tecnica provinciale o Provincia”; il medesimo articolo descrive inoltre le specifiche funzioni che vengono trasferite ai Comuni consistenti in:

1. funzioni previste dagli articoli 69 (Accertamenti delle violazioni) e 70 (Sospensione dei lavori) del d.p.r. 380/2001;
2. funzioni relative ai cosiddetti interventi “privi di rilevanza” (lettera c, comma 1, articolo 94-bis, d.p.r. 380/2001).

Successivamente è poi l'articolo 9 della proposta di legge a disciplinare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 spettanti sempre alle amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda il discorso autorizzatorio la pdl 346/20 prevede con gli articoli 5 e 6, con riguardo alla l.r. 1/2018, la modifica dell'articolo 8 e l'inserimento dell'articolo 8 bis disciplinando rispettivamente con il primo il procedimento di rilascio di autorizzazione sismica per interventi rilevanti e con il secondo il procedimento per gli interventi di minore rilevanza.

In riferimento a quanto finora esposto, si vuole evidenziare quanto segue:

A. si ritiene che la funzione riferita ai cosiddetti interventi "privi di rilevanza" affidata ai Comuni vada preventivamente regolamentata per evitare comportamenti difformi tra i vari Enti;

B. relativamente alle modalità di scelta dei campioni da sottoporre a controllo tra gli interventi di "minore rilevanza" si ritiene che i casi previsti nell'articolo 6 della proposta vadano resi uniformi a quanto indicato dalla lettera b) dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 in relazione alle costruzioni definite al punto 3-bis).

Da quanto si evince dalla proposta presentata risulterebbe che attualmente la Regione Marche ritiene di avere tutte le condizioni necessarie per garantire il buon funzionamento del sistema di autorizzazione e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, sulla base anche di un sistema informatico la cui finalità è quella di garantire integrazione, semplificazione e standardizzazione di tutte le procedure relative alla materia delle costruzioni in zona sismica.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2. (Funzioni dei Comuni) come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018) si ritiene che la funzione riferita ai cosiddetti interventi "privi di rilevanza" affidata ai Comuni vada preventivamente regolamentata per evitare comportamenti difformi tra i vari Enti;
 - b) si ritiene che al comma 4 dell'articolo 8 bis (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di "minore rilevanza") come inserito nel comma 1 dell'articolo 6 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 1/2018), vadano esplicitate le modalità di scelta dei campioni da sottoporre a controllo tra gli interventi di "minore rilevanza", di cui al punto 3-bis), lettera b, dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 346/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 13 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.194 del 14 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 18 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.196 del 14 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 luglio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) relativamente al comma 4 dell'articolo 2 (Funzioni dei Comuni) come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018) si ritiene opportuno scegliere una modalità univoca di trasmissione (Committenti o Comuni) ed eliminare la facoltà data al Comune di

sostituirsi al committente nella trasmissione della documentazione alla Regione, facoltà che potrebbe generare disomogeneità di servizio sul territorio, con conseguente confusione sulle procedure da seguire per i professionisti;

- b) relativamente al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 come sostituito dal comma 3 bis dell'articolo 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2018) si ritiene necessario aggiungere il servizio di rilascio di parere tecnico da parte del CTS, su presentazione di istanza del tecnico incaricato della progettazione strutturale o dei Comuni, reso trasparente attraverso la pubblicazione sul sito, questo faciliterebbe la risoluzione di problemi interpretativi ai professionisti e ad Enti Pubblici, aumentando il livello qualitativo della progettazione e la celerità della stessa. Si tratta di un'esperienza già maturata nella Regione Emilia Romagna che ha strutturato questo tipo di servizio, permettendo di presentare richieste di parere al CTS, il quale rende il parere e lo pubblica in un sito dedicato.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Scheda ATN pdl 346/2020:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1

Nuove Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale vigente.</p> <p>La disciplina regionale in esame, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella materia “governo del territorio” e, per i profili concernenti l'incolumità pubblica, nella materia “protezione civile”, entrambe previste all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e quindi riservate alla competenza legislativa concorrente Stato regioni (Cfr. sentt. 101/2013, 254/2010 e 248/2009)</p> <p>Il quadro normativo nazionale è rappresentato dal DPR 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” Parte II, Capo I, Capo II e Capo IV, così come di recente modificato dal C.d. Decreto Sblocca-Cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito in legge con la legge 14/06/2019, n. 55, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed in vigore dal 18/06/2019.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>

lo Statuto regionale	
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione tecnico finanziaria

nel testo licenziato dalla terza Commissione sulla proposta di legge n. 346/20

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1
Nuove Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua le funzioni in materia sismica che la proposta di legge trasferisce ai comuni, modificando l'assetto delle competenze introdotto dalla legge regionale 1/2018. Si evidenzia, a tale proposito, che tale assetto sarebbe divenuto operativo solamente all'inizio dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. 1/2018 che prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui agli articoli 7,8,12, commi 1 e 2, e 14 si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4.”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua le funzioni in materia sismica spettanti alla Regione, modificando l'assetto delle competenze introdotto dalla l.r. 1/2018. Si evidenzia, a tale proposito, che tale assetto sarebbe divenuto operativo solamente all'inizio dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. 1/2018 che prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui agli articoli 7,8,12, commi 1 e 2, e 14 si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua l'ambito di applicazione della disciplina regionale in esame.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018)

La disposizione specifica a quali adempimenti previsti dal d.p.r. 380/2001 è subordinato l'inizio dei lavori nel territorio regionale. Precisa poi quale sia il tipo di controllo che la struttura tecnica regionale competente deve effettuare ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica prevista all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rinviando alle modalità definite nell'Allegato 1, e ai fini della realizzazione di interventi non soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 94 bis del medesimo d.p.r..

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sismica di cui agli articoli 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.

Invarianza : la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina il procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), e comma 4.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2018)

L'articolo specifica i documenti che devono essere tenuti in cantiere ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina l'onere da parte del direttore dei lavori di depositare la relazione a struttura ultimata, prevista dall'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Viene poi regolamentato, ai sensi dell'articolo 67 del medesimo d.p.r., l'onere di produrre il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2018)

L'articolo specifica l'attività di vigilanza e controllo riservata ai comuni dall'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380/2001. Viene inoltre precisata la documentazione tecnica da presentare alla struttura tecnica regionale competente per permettere alla Regione di verificare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103, che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

L'articolo modifica la disciplina relativa al contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2018, posto a carico di chi intende iniziare lavori in zone sismiche, adeguandola al nuovo assetto delle competenze introdotto con la pdl in esame. Si ricorda che l'articolo 14 della l.r. 1/2018 non ha avuto ancora applicazione (cfr articolo 17, comma 5).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 1/2018)

L'articolo detta le disposizioni per l'attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo specifica che le maggiori entrate derivanti alla Regione dalla riscossione dei contributi versati alla struttura tecnica regionale competente ai sensi dell'articolo 14 da parte di chi presenta istanza di inizio lavori, ai sensi degli articoli 8 e 8 bis, sono iscritte a partire dall'anno 2020 nel Titolo 03, Tipologia 305 dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione. Viene poi precisata la loro destinazione. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

L'articolo detta le norme transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Abrogazioni)

L'articolo contiene le norme che verranno abrogate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Sostituzione dell'Allegato 1 della l.r. 1/2018)

L'articolo apporta modifiche all'Allegato 1 della l.r. 1 /2018 derivanti dal nuovo assetto delle competenze introdotto con la nuova disciplina in esame.